



COMUNE DI PISA

Tipo Atto : PROVVEDIMENTO DIRIGENTE	
N. Atto 2148	del 23/12/2025

Proponente : DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR - Programmazione lavori pubblici - Infrastrutture verdi
--

OGGETTO	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 – “INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’ASILO NIDO TONIOLO, SITO IN VIA UGO RINDI A PISA” – CUP J51B21005830006. AFFIDAMENTO DI LAVORI IN APPALTO INTEGRATO - CIG DERIVATO A020A1EE2E - CONTRATTO REP.56260 DEL 05.03.2024, ATTO AGGIUNTIVO REP.56263 DEL 06.03.2024: CONCESSIONE PROROGA TEMPI CONTRATTUALI
----------------	--

Uffici Partecipati	
PNRR monitoraggio - progetti edilizia scolastica	SEGRETARIO GENERALE
Dirigente Direzione 10	

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 – “INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’ASILO NIDO TONIOLO, SITO IN VIA UGO RINDI A PISA” – CUP J51B21005830006.

AFFIDAMENTO DI LAVORI IN APPALTO INTEGRATO - CIG DERIVATO A020A1EE2E - Contratto Rep.56260 del 05.03.2024, atto aggiuntivo Rep.56263 del 06.03.2024: CONCESSIONE PROROGA TEMPI CONTRATTUALI

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con decisione del Sindaco, con atto n.164 del 28.09.2023, è stato attribuito all’ Arch. Fabio Daole l’incarico di Dirigente della Direzione D10 “Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi”;
- con Deliberazione del C.C. n. 54 del 19.12.2024 è stato approvato il D.U.P. 2025-2027, inclusivo del Programma triennale dei Lavori Pubblici 2024-26 e l’Elenco annuale dei lavori;
- con Deliberazione del C.C. n. 59 del 10.12.2024 è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027;
- con Deliberazione della G.C. n. 344 del 23.12.2024 è stata approvata la Parte finanziaria del P.E.G. 2025-2027;

VISTI:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, “PNRR”) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università” – Ambito di intervento 1: “Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione” - Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” del PNRR (M4.C1- I1.1), che mira a finanziare progetti di costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell’infanzia al fine di migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, allo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti, nonché progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell’infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

- l'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di non arrecare un danno significativo a norma del regolamento del dispositivo per la ripresa e resilienza";
- le Circolari n.32 del 30.12.2021 e n.33 del 13.10.2022 del Ministero dell'Economia e Finanze e l'allegata Guida operativa per il rispetto del DNSH;
- la Circolare n. 20 dell'11/08/2022 del Ministero dell'Economia e Finanze e le allegate Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR;

VISTI:

- il DM del 2 dicembre 2021, n. 343 con il quale il Ministro dell'istruzione ha indicato, tra gli obiettivi, quello di consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie. Il target e il milestone di livello europeo e nazionale associati all'intervento prevedono entro il termine ultimo fissato al 31 dicembre 2025 la creazione di almeno 264.480 nuovi posti tra asili nido e scuole di infanzia;
- l'Avviso prot. n. 48047 del 02.12.2021 pubblicato dal Ministero dell'Istruzione in attuazione del citato DM per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU ;

DATO ATTO che il Comune di Pisa ha partecipato al suddetto avviso pubblico con l'intervento di Demolizione e ricostruzione dell'asilo nido Toniolo, sito in via Ugo Rindi a Pisa, che prevede un importo complessivo di euro 1.690.000,00 chiedendo il finanziamento con fondi PNRR per un importo pari a € 1.365.000,00 e prevedendo inizialmente un cofinanziamento con fondi propri comunali per un importo pari a € 325.000,00;

DATO ATTO che l'intervento è risultato dapprima ammesso con riserva al finanziamento in base alla D.D.G.MIUR n. 57 del 08.09.2022 e successivamente, a seguito di scioglimento della riserva, ammesso definitivamente per la quota di euro 1.365.000,00 finanziata con risorse PNRR, come da comunicazione con nota dell'Unità di Missione PNRR prot. 99227 del 22.11.2022 di ammissione al finanziamento;

VISTO l' "Accordo di concessione del finanziamento e meccanismi sanzionatori" sottoscritto dal Sindaco di Pisa in data 02.02.2023 e successivamente dal Direttore Generale della Unità di Missione PNRR (Reg. Uff. U. 13696 del 05.02.2023), tra Ministero dell'Istruzione e Comune di Pisa;

VISTO l'Addendum all'accordo di concessione del finanziamento, Registro Ufficiale n. 76894 del 24.05.2023, tra Ministero dell'Istruzione e Comune di Pisa che modifica il cronoprogramma dell'intervento;

DATO ATTO che l'intervento di Demolizione e ricostruzione dell'asilo nido Toniolo posto in via Ugo Rindi a Pisa, è stato inserito nel piano triennale OOPP a seguito della variazione di bilancio di cui alla Delibera CC n. 3 del 02/02/2023 (PPI2023/263) a cui è associato il **CUP J51B21005830006**;

CONSIDERATO che, successivamente, a seguito di una rivalutazione puntuale delle spese tecniche per gli incarichi esterni, sono stati rivisti i quadri di spesa prevedendo con risorse comunali

l'incremento della relativa voce di spesa per l'importo di euro 50.000,00 (vedi determinazione D06/788 del 30.05.2023) per un importo complessivo di quadro economico di Euro 1.740.000,00 poi rimodulato includendo il contributo opere indifferibili (c. d FOI) di euro 136.500,00 confermato con Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 124 del 13 marzo 2023 (vedi determinazione D10/1406 del 17.10.2023) per complessivi Euro 1.876.500,00;

DATO ATTO che:

1. con delibera di giunta n. 160 del 06.07.2023 è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento;
2. per l'aggiudicazione dei lavori il Comune di Pisa ha deciso di ricorrere all'appalto integrato aderendo alle procedure di Accordi Quadro, gestite direttamente da Invitalia in favore degli Enti locali – Soggetti attuatori al fine di accelerare la realizzazione degli interventi dell'Investimento in oggetto, dovendosi predisporre da parte dell'Amministrazione un progetto di livello definitivo;
3. con Delibera di Giunta n. 267 del 19/10/2023 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo dell'intervento;
4. con determinazione dirigenziale D10/1458 del 24.10.2023 è stato deciso di:
 - attivare il Contratto specifico (CIG derivato: A020A1EE2E) per la realizzazione in appalto integrato dell'intervento in oggetto ricorrendo all'accordo quadro aggiudicato da INVITALIA nell'ambito del LOTTO GEOGRAFICO 18 - Toscana CIG: 969034018B - Cluster AQI – Pisa – B, con l'operatore economico in RTI CETOLA SPA (mandataria) - LFM SPA (mandante) - STUDIO PERILLO SRL, GPA SRL, CSPE SRL (progettista) per un ribasso unico percentuale del 16,50000%, quindi per un importo di contratto di Euro 1.096.261,41 oltre IVA e Oneri di legge comprensivo dei costi della sicurezza per un totale complessivo di Euro 1.213.534,79;
 - approvare il quadro economico rideterminato a seguito del ribasso offerto;
5. con Determina D10/1670 del 27.11.2023 e successiva modifica D10/1719 del 05.12.2024 è stato deciso di affidare i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura relativi alla direzione dei lavori, direzioni operative delle parti strutturali e impiantistiche, nonché coordinamento sicurezza in fase esecuzione - CIG A0285EEA8D – allo STUDIO TECNICO ASSOCIATO (P.Iva 03470080486), via Znojmo n. 1/f, Pontassieve Prov. FI con un ribasso offerto del 1,1057%, per l'importo di euro 92.000,00, oltre oneri previdenziali e IVA 22%;
6. con Determina D10 n.1720 del 30.11.2023 è stato deciso di:
 - approvare il progetto di livello esecutivo relativo all'intervento denominato "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ASILO NIDO TONIOLO SITO IN VIA UGO RINDI A PISA" - CUP J51B21005830006 per l'importo netto tenuto conto del ribasso offerto in sede di gara di euro 1.155.523,80 oltre IVA e oneri di legge per un totale complessivo di Euro 1.278.723,42 approvando contestualmente le modifiche migliorative della funzionalità dell'opera proposte da parte dell'operatore economico aggiudicatario, interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lettera e), del Codice dei Contratti e disposti dal RUP per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 20% dell'importo del contratto stipulato;
 - approvare il quadro tecnico economico dell'opera rideterminato a seguito delle modifiche al progetto e tenuto conto del ribasso offerto in sede di gara prevedendo il riutilizzo delle economie derivate dal ribasso di gara finanziate con risorse PNRR a copertura del maggior importo dei lavori;
7. in data 30.11.2023 sono stati avviati i lavori;

8. in data 05.03.2024 Rep.56260 è stato sottoscritto il contratto attuativo principale discendente dall'accordo quadro generale e strettamente collegato ai lavori e agli importi dell'ODA n.03 predisposta sul progetto definitivo approvato con DGC n.267 del 19.10.2023, per un corrispettivo pari ad € 1.096.261,41 oltre IVA e oneri di legge;
9. in data 06.03.2024 è stato sottoscritto l'atto integrativo Rep.56263 che prende atto delle modifiche apportate al progetto in sede di redazione della fase esecutiva di progettazione, per un corrispettivo modificato pari ad € 1.155.523,80, oltre IVA e oneri di legge;
10. con determinazione D10/539 del 29.04.2024 si è provveduto a una prima modifica degli impegni di spesa, limitatamente alle spese di progettazione, riducendo l'impegno di spesa con fondi PNRR e compensando la stessa quota con imputazione su fondi comunali;
11. con determinazione D10/879 del 02.07.2024 e successivo provvedimento di correzione D10/1303 del 27.08.2024 si è provveduto a:
 - incrementare il cofinanziamento con risorse comunali di Euro 30.000,00 passando da Euro 375.000,00 a Euro 405.000,00, modificando di conseguenza il quadro economico;
 - modificare gli impegni di spesa precedentemente assunti sui lavori, utilizzando le risorse aggiuntive comunali a copertura delle quote corrispondenti alle economie di spesa su fondi PNRR, in modo da averne l'accantonamento nel quadro economico per un eventuale utilizzo in coerenza con quanto disposto dalla Circolare MIM prot n. 148193 del 29/12/2023;
12. con Provvedimento D10/1485 del 03.10.2024 si è provveduto alla ulteriore rimodulazione del QTE dell'intervento in oggetto al fine di far confluire nelle economie di gara anche le economie derivanti dall'affidamento di incarichi professionali per i servizi tecnici affidati precedentemente all'appalto integrato;
13. con Provvedimento D10/252 del 13.02.2025 si è provveduto alla rimodulazione del QE redatto sul modello della piattaforma ministeriale FUTURA, con indicazione dell'importo della manodopera e con precisa evidenza delle economie;
14. con nota prot. 49616 del 29.04.2025 il MIM ha accolto la richiesta di modifica ID 2039 relativa alla variante n.1 validando il QTE rimodulato con il citato provvedimento D10/252/2025;
15. con determinazione D10/683 del 20.05.2025 si è proceduto a:
 - approvare la modifica del contratto principale dei lavori di "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ASILO NIDO TONIOLO, SITO IN VIA UGO RINDI A PISA"
- CUP J51B21005830006, CIG derivato A020A1EE2E secondo la perizia suppletiva redatta dallo STUDIO TECNICO ASSOCIATO (P.Iva 03470080486) affidatario della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione composta dagli elaborati, richiamati in premessa ivi allegati come parte integrante e sostanziale, dando atto che l'importo contrattuale netto dei lavori affidati all'impresa in RTI CETOLA SPA (mandataria) con sede in VIA TARANTO N. 37, 71038 PIETRAMONTECORVINO (FG)
- P.Iva 03892770714 - LFM SPA (mandante) con sede in Bari alla traversa 20 viale Francesco De Blasio n. 14, P.Iva 05902670727, varia da euro 1.155.523,80 (compreso ribasso ed oneri della sicurezza) ad euro 1.244.024,70, con un incremento contrattuale iva esclusa di euro 88.500,90, per complessivi Euro 97.350,99;
 - approvare il quadro economico variato dell'intervento con un incremento del cofinanziamento con risorse interne comunali di euro 65.000,00, rimodulato a seguito della modifica del contratto;
16. con determinazione D10/920 del 03.07.2025 al fine di disporre di risorse sufficienti alle finalità di miglioramento e completamento del progetto, evitando interruzioni o ritardi procedurali e quindi nella conclusione dell'intervento entro i termini prescritti, si è provveduto a:

- prevedere un cofinanziamento aggiuntivo con risorse comunali di Euro 85.000,00 con relativo impegno di spesa sul cap. 212210 del P.E.G. dell'esercizio 2025 ("Progetto PNRR M4, C1, I1.1 – CUP J51B21005830006") finanziandola con risorse comunali, provvedendo a una revisione delle voci del quadro economico;
- rimodulare il quadro economico facendo necessariamente confluire la previsione di spesa di euro 85.000,00 aggiuntivi nella voce "imprevisti" in considerazione del modello di quadro economico presente sulla piattaforma ministeriale FUTURA, a cui far riferimento per le modifiche progettuali, in cui tra le voci delle somme a disposizione non compare espressamente quella di "accantonamenti per le modifiche da eseguire ex art 106 D.Lgs 50/16", variando quindi il quadro economico;

17. con determinazione D10/1666 del 17.11.2025 esecutiva in data 01.12.2025:

- è stata approvata la terza modifica del contratto principale secondo la perizia suppletiva redatta dall'OE affidatario della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione STUDIO TECNICO ASSOCIATO, dando atto che l'importo contrattuale netto dei lavori appaltati all'impresa affidataria dell'appalto integrato, varia da euro 1.244.024,70 (compreso ribasso ed oneri della sicurezza) ad euro 1.315.381,95 con un incremento contrattuale iva esclusa di euro 71.357,25;
- è stato approvato il quadro economico variato dell'intervento rimodulato nelle voci di spesa attinenti al finanziamento comunale con l'incremento dell'importo dei lavori derivanti dalla perizia di variante;

CONSIDERATO che i lavori hanno avuto inizio in data 30.11.2023 con durata di 532 giorni e conclusione prevista per il 15.05.2025;

DATO ATTO che durante l'esecuzione dei lavori, in considerazione delle condizioni meteorologiche particolarmente sfavorevoli che hanno determinato l'impossibilità di eseguire qualsiasi tipologia di lavorazione e le conseguenze che le stesse hanno determinato sull'area di lavoro, la Direzione lavori ha disposto una sospensione e relativa ripresa determinando il nuovo termine per la conclusione dei lavori al 25.05.2025;

DATO ALTRESI' ATTO che durante l'esecuzione dei lavori è stata riscontrata la opportunità di perfezionare le soluzioni costruttive per il miglioramento di taluni aspetti funzionali, tecnologici e manutentivi del nuovo asilo, senza alterare in modo sostanziale il progetto originale secondo perizie suppletive e di modifica del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. redatte dallo STUDIO TECNICO ASSOCIATO, affidatario dei servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura relativi alla direzione dei lavori, direzioni operative delle parti strutturali e impiantistiche, nonché coordinamento sicurezza in fase esecuzione - CIG A0285EEA8D, e precisamente:

- con determinazione D10/683 del 20.05.2025 è stata approvata la modifica del contratto principale dei lavori concedendo una proroga di 180 giorni, definendo il nuovo termine per la conclusione dei lavori al 21.11.2025;
- con determinazione D10/1666 del 17.11.2025 è stata approvata la modifica del contratto principale dei lavori concedendo una proroga di 40 giorni, definendo il nuovo termine per la conclusione dei lavori al 31.12.2025;

DATO ATTO che con nota pec inviata in data 22.12.2025 e registrata al protocollo generale dell'Ente in data 23.12.2025 al numero 150137, pervenuta entro i termini di fine lavori, l'impresa ha avanzato una richiesta di proroga di giorni 60 per cause ad essa non imputabili, riferibili a:

- a) difficoltà di approvvigionamento dei materiali costituenti forniture principali per l'esecuzione dell'opera;

- b) avverse condizioni meteo che hanno ostacolato la conclusione nei termini;

VISTO che nella richiesta di proroga è riportato l'impegno dell'appaltatore a concludere i lavori al 01.03.2026 allegando il correlativo cronoprogramma aggiornato delle lavorazioni ancora da eseguire, che qui si allega quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che ai sensi del comma 5 dell'art. 107 del D.Lgs 50/2016 "l'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale";

CONSIDERATO che la richiesta di proroga è superiore al termine stabilito all'ultimo periodo dell'art.26 delle Condizioni generali, che recita: "Se l'Appaltatore, per causa a lui non imputabile, non è in grado di ultimare le prestazioni nei termini previsti dal Contratto Specifico, può chiedere la proroga con istanza motivata, da presentarsi nei tempi richiesti dal Soggetto Attuatore. Sull'istanza decide il RUP, sentito il DEC o il DL. La proroga del termine di esecuzione del Contratto Specifico non può superare i trenta giorni";

VISTO che il Direttore dei Lavori incaricato, Ing. Giovanni Passaniti dello STUDIO TECNICO ASSOCIATO, riscontrate condizioni che hanno determinato la richiesta di proroga, con nota prot.150225 del 23.12.2025, ivi allegata per farne parte integrante, ritenendo fondate le motivazioni dell'impresa ha fornito parere positivo in merito all'accoglimento della proroga per il tempo richiesto di 60 giorni;

PRESO ATTO della relazione congiunta del RUP e responsabile EQ, che svolgono la disamina sulle condizioni necessarie al mantenimento del cofinanziamento considerando che:

- a) secondo la buona fede contrattuale e il principio di buon andamento dell'Amministrazione che informa il rapporto con l'impresa appaltatrice, deve trovare posto anche la ponderazione di situazioni legate al caso concreto che non abbiano permesso all'impresa il rispetto puntuale degli obblighi contrattuali, orientandosi verso decisioni favorevoli a conservare l'equilibrio contrattuale ed a evitare rischi di contenzioso con l'impresa per la ingiusta applicazione di penali, fermo restando i limiti di apprezzamento delle giustificazioni offerte dall'impresa;
- b) il comma 2 ultimo capoverso dell'art.2 del DL 19 del 02.03.2024 convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, ha disposto che *"In caso di superamento dei termini intermedi fissati nei bandi, negli avvisi o negli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse e non espressamente stabiliti dal PNRR, non si provvede all'adozione dei provvedimenti di cui all' articolo 8, comma 5, del medesimo decreto-legge n.77 del 2021, ne' all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente comma, qualora il soggetto attuatore e l'amministrazione titolare della misura attestino, anche mediante la documentazione di cui al comma 1 e le risultanze del sistema informatico «ReGiS», la possibilità di completare l'intervento o il programma ad esso assegnato entro i termini espressamente previsti dal PNRR"*;
- c) l' "Accordo di concessione del finanziamento e meccanismi sanzionatori" sottoscritto dal Sindaco di Pisa in data 02.02.2023 e successivamente dal Direttore Generale della Unità di Missione PNRR (Reg. Uff. U. 13696 del 05.02.2023), tra Ministero dell'Istruzione e Comune di Pisa prevede all'art.10 che *"L'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione procede a dichiarare la decadenza dell'ente locale dal finanziamento concesso nei seguenti casi: mancata conclusione dei lavori entro il termine del 31 marzo 2026"*;
- d) il Ministero dell'Istruzione ha emanato, per la stessa Misura M4C1I1.1, l'Avviso pubblico prot.68047 del 15.05.2024 stabilendo la nuova scadenza intermedia per la conclusione dei lavori al 31.03.2026 e infine l'Avviso pubblico prot. 41142 del 17.03.2025 rivedendo

ulteriormente la stessa scadenza al 30.06.2026, da cui è legittimo attendersi una uniformità di verifica dei termini intermedi di attuazione previsti per interventi ricadenti nella stessa Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1, in particolar modo per quanto attiene il termine di conclusione lavori;

- e) nell'incontro con il Comune di Pisa convocato dall'Unità di Missione PNRR del MIM con nota prot 0186035 del 27/10/25 sono state fornite precise rassicurazioni sul mantenimento del finanziamento in caso di superamento del termine intermedio del 31.12.25 per la fine lavori, purché sia rispettata la scadenza PNRR (nel caso specifico termine collaudo al 30 giugno 2026);
- f) con nota inviata all'Unità di Missione PNRR del MIM nota prot.142070 del 03.12.2025 si comunicava il probabile superamento del termine del 31.12.2025 per la fine lavori, a cui il MIM ha fatto seguito con nota prot.144215 del 11.12.2025 in cui, pur rimarcando la necessità di rispettare i termini dell'accordo di concessione, non indicava nessun intervento di revoca o riduzione del finanziamento concesso, purché la conclusione avvenga entro il termine PNRR del 30 giugno 2026, evidenziando solo l'annotazione del ritardo nelle ordinarie attività di monitoraggio;
- g) vi sono quindi elementi concordanti atti a scongiurare, anche in caso di proroga oltre il 31.12.2025, previsto inizialmente nell'Accordo di concessione, la revoca o la rideterminazione dei contributi concessi, in particolare in quanto il caso contrario non sarebbe conforme all'art.10 del medesimo Accordo non rientrando nei "Meccanismi sanzionatori";

VISTA la "COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO NextGenerationEU - La strada verso il 2026" del 04.06.2025 con la quale si invitano gli Stati membri a riesaminare i rispettivi PNRR per garantire che tutti i traguardi e gli obiettivi possano essere attuati entro il termine del 31 agosto 2026, per rivedere la formulazione delle misure, dei traguardi e degli obiettivi per garantire che si concentrino esclusivamente sugli elementi essenziali. In particolare, data l'imminente scadenza per il completamento delle misure, si suggerisce di eliminare i traguardi e gli obiettivi intermedi per concentrarsi sui risultati finali;

VISTA la Circolare MEF n.22 del 19.09.2025 secondo la quale *"Ai fini della valutazione sulle capacità di conseguimento degli obiettivi, occorre tener presente che, in base a quanto indicato nella suddetta Comunicazione della Commissione europea, tutti gli obiettivi devono essere completati entro il 31 agosto 2026, con impossibilità da parte della Commissione ad accettare documentazione integrativa che dimostri il raggiungimento degli obiettivi oltre tale data"*;

VISTA l'imminente scadenza del termine intermedio per la conclusione dei lavori;

DATO ATTO che con la concessione di proroga, senza un sostanziale contrasto con i termini di concessione del finanziamento, l'impresa si impegna a assicurare la fine dei lavori nel rispetto della milestone europea del 30 giugno 2026, dimostrandosi quindi compatibile con il mantenimento del finanziamento e al contempo evitando situazioni di conflittualità con l'impresa in caso di rigetto dell'istanza;

CONSIDERATO che le azioni del PNRR sono guidate dal cd. "Principio del Risultato" che sebbene formalizzato nell'art. 1 D.Lgs 36/2023, Nuovo Codice dei Contratti, risulta già presente "in nuce" nel precedente ordinamento, che impone alla Pubblica Amministrazione di agire prioritariamente per conseguire risultati concreti, efficaci ed efficienti nell'interesse pubblico, a cui risulta ancorarsi anche il provvedimento in oggetto atto da un lato a riconoscere obiettive difficoltà operative dell'impresa e dall'altro a garantire la conclusione dell'opera mantenendo la qualità delle prestazioni;

VISTA la relazione congiunta del RUP e responsabile EQ del RUP, in cui, nel rispetto del quanto previsto dalle CONDIZIONI GENERALI si propone di concedere alla ditta appaltatrice la proroga dell'intero tempo richiesto di 60 giorni naturali e consecutivi, verificandosi una condizione di legittima richiesta da parte della ditta, e propone quindi la modifica delle CONDIZIONI GENERALI che per espressa previsione delle stesse possano essere derogate nel singolo contratto specifico, ravvisandone i presupposti di opportunità e di non lesività del principio di parità di trattamento;

RITENUTO quindi di poter concedere all'impresa in RTI CETOLA SPA (mandataria) - LFM SPA (mandante) una proroga di giorni 60 naturali e consecutivi sul termine contrattuale di ultimazione dei lavori, ad oggi fissato al 31.12.2025, a seguito di specifica deroga alle condizioni generali per le motivazioni espresse dal RUP nella sua relazione;

DATO ATTO che il Responsabile Unico di Progetto è l'Arch Elena Pugi;

VISTE le dichiarazioni allegate, da parte del Responsabile unico del procedimento, da parte del Direttore dei lavori Ing. Giovanni Passaniti e da parte del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione Perito Ind. Matteo Peluso, di non trovarsi con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa;

ATTESTATO: di aver acquisito con riferimento al presente atto:

- di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.
- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'Amm.ne, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo unico delle norme sull'ordinamento degli enti locali;
- il D.Lgs 19 aprile 2016 n. 50 "Codice degli appalti" e ss.mm.ii ed il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore, in quanto disciplina ancora applicabile al caso di specie;
- il D.L. 76/2020 come convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;
- il D.L. 77/2021 come convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108;
- il D.L. del 24 febbraio 2023 n. 13;

D E T E R M I N A

1. di considerare quanto espresso in narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. vista la relazione del RUP e del responsabile EQ allegata, di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'impresa in RTI CETOLA SPA (mandataria) - LFM SPA (mandante) ai sensi dell'art 107 co. 5 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii la proroga sul tempo contrattuale di 60 gg naturali e consecutivi sul termine ultimo di fine lavori con la quale, al lordo delle sospensioni già intervenute, rideterminando la suddetta data di scadenza al giorno 01.03.2026, all'uopo disponendo la modifica della clausola contrattuale di cui all'art. 26 delle CONDIZIONI GENERALI, in virtù del fatto che le stesse condizioni generali sono

espressamente derogabili nei singoli contratti attuativi dell'accordo quadro madre, e che il RUP ne ravvisa i presupposti di opportunità e di non lesività del principio di parità di trattamento e considerando che l'eventuale ulteriore termine concesso per la conclusione dei lavori non pregiudica comunque il rispetto dei *termini espressamente previsti dal PNRR* che nel caso specifico riguardano la scadenza per la collaudazione dell'opera entro il 30.06.2025, previsto dalla Misura 4, Componente 1, Intervento 1.1, e corrisponde al preponderante interesse pubblico di mantenimento del finanziamento europeo e completamento dell'opera pubblica mantenendo la qualità delle prestazioni;

3. di approvare l'addendum contrattuale importante la modifica della clausola di cui all'art. 26 delle CONDIZIONI GENERALI, come da schema qui allegato che si approva, dando atto che la modifica si considera intervenire con effetto ex tunc, che rende efficace la proroga che con il presente atto si concede;
4. di dare atto che la proroga del termine di ultimazione lavori ha effetto solo sul differimento temporale previsto nel contratto e da eventuali sospensioni già intervenute, senza modifica del rapporto contrattuale per ogni altro aspetto, in base a quanto stipulato in data in data 05.03.2024 e 06.03.2024;
5. che la proroga è concessa alla condizione che l'appaltatore non tragga motivi dalla stessa per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;
6. di partecipare il presente atto al Responsabile del Procedimento per tutti gli adempimenti conseguenti alla presente determinazione;
7. di partecipare il presente atto al Segretario Generale /R.P.C.T. e al Dirigente coordinatore PNRR;
8. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
9. di dare atto che la pubblicazione del presente atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRIGENTE

Arch. Fabio Daole

Documento firmato digitalmente da

FABIO DAOLE / ArubaPEC S.p.A.